

## REGOLAMENTO (CE) N. 2198/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato, e crusche, staccature e altri residui

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, approvato con la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994<sup>(2)</sup>, ha modificato il volume del contingente indetto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 774/94, nonché le altre condizioni di tutti i contingenti contemplati dal medesimo regolamento; che è quindi opportuno adattarne il testo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CE) n. 774/94 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 1*

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni bovine di qualità pregiata fresche, refrigerate o congelate dei codici Nc 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91, per un volume totale di 20 000 t, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

*Articolo 2*

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, per un volume totale di 7 000 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %.

*Articolo 3*

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni di galli o di galline dei codici NC 0207 41 10, 0207 41 41 e 0207 41 71, per un volume totale di 15 500 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %.

*Articolo 4*

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni di tacchini o di tacchine dei codici NC 0207 42 10, 0207 42 11 e 0207 42 71, per un volume totale di 2 500 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %.

*Articolo 5*

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di frumento di qualità dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99, per un volume totale di 300 000 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %.

*Articolo 6*

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di crusche, staccature e altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90, per un volume totale di 475 000 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato a 30,60 ECU/t per i prodotti dei codici NC 2302 30 10 e 2302 40 10 e a 62,25 ECU/t per i prodotti dei codici NC 2302 30 90 e 2302 40 90.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.